

	CONTRATTO	
	tra	
	il MINISTERO DELLA CULTURA – VITTORIANO E PALAZZO	
	VENEZIA in seguito, anche per brevità, “L’Istituto”, con sede in Roma,	
	Piazza San Marco, n. 49, codice fiscale 96477020588, per il quale	
	interviene la dott.ssa Edith Gabrielli, nata a Roma il 27.02.1970, nella	
	sua qualità di Direttrice Generale, domiciliata per la carica presso la	
	sede ministeriale, da un lato,	
	e	
	la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI.p.A. in seguito	
	denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via	
	Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente	
	versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro	
	delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e	
	coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario	
	De Simoni, nato a Roma il 22.08.1955, in qualità di Presidente e	
	Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede	
	della medesima "Ales";	
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	
	recante “ <i>Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali</i> ”;	
	VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
	recante “ <i>Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze</i>	
	<i>delle amministrazioni pubbliche</i> ”;	
	VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “ <i>Nuovo</i>	

	<i>regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività</i>	
	<i>Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del</i>	
	<i>Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della</i>	
	<i>performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge</i>	
	24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23	
	giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014);	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
	Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e</i>	
	<i>funzionamento dei musei statali”;</i>	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
	legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di</i>	
	<i>riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali</i>	
	<i>e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e</i>	
	<i>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia</i>	
	<i>di famiglia e disabilità”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo</i>	
	4-bis;	
	VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “ <i>Disposizioni</i>	
	<i>urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei</i>	
	<i>Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole</i>	
	<i>alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli</i>	
	<i>affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e</i>	
	<i>dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,</i>	
	<i>nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei</i>	
	<i>ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle</i>	

	<i>Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni</i>	
	<i>dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"</i> pubblicato in	
	Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019,	
	convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n.	
	132;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2	
	dicembre 2019 n.169 recante " <i>Regolamento di organizzazione del</i>	
	<i>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di</i>	
	<i>diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di</i>	
	<i>valutazione della performance"</i> , registrato dalla Corte dei Conti il 10	
	gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 16	
	del 21 gennaio 2020, in particolare l'art. 33 con il quale è stato istituito	
	il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello	
	dirigenziale generale del Ministero della Cultura, dotato di autonomia	
	speciale, ovvero autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e	
	contabile;	
	VISTO il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in	
	data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith	
	Gabrielli l'incarico di Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo	
	Venezia;	
	VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22	
	aprile 2021, n. 55, recante " <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino</i>	
	<i>delle attribuzioni dei Ministeri"</i> il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la	
	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	

	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante <i>“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”</i> ;	
	VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <i>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”</i> , il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales <i>“svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”</i> ;	

	<p>CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales <i>“un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”</i>;</p>	
	<p>VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della <i>“relazione in house”</i>;</p>	
	<p>VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società <i>in house</i> per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;</p>	
	<p>VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che <i>“a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house”</i>, mentre il punto 5.3 specifica che <i>“la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house,</i></p>	

	<i>così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti</i>	
	<i>pubblici;</i>	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in</i>	
	<i>house</i> , del Ministero della Cultura;	
	CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC	
	l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
	aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di	
	proprie società <i>in house</i> , ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile	
	2016, n. 50 e s.m.i.;	
	VISTA la domandan. 679, effettuata dal Ministero mediante	
	l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel	
	suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
	VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto	
	del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017,	
	concernente i " <i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti</i>	
	<i>presso il MiBACT</i> ";	
	VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle	
	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ,	
	avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b,	
	ai sensi del quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del	
	codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile	

	2016, n. 50”;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni	
	urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”(GU n.51 del	
	1° marzo 2021);	
	CONSIDERATA la gravissima carenza di personale interno del	
	Vittoriano e Palazzo Venezia e in particolare di personale con profilo	
	di assistente all’accoglienza, fruizione e vigilanza;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 490del 30 settembre 2021con la	
	quale la Direttrice Generale delVittoriano e Palazzo Veneziaha	
	richiesto alla Direzione Generale Organizzazione un interpello per	
	verificare la disponibilità all’interno del Ministero della Cultura di n. 23	
	unità di assistenti all’accoglienza, fruizione e vigilanza carenti rispetto	
	alla ripartizione delle dotazioni organiche previste dal D.M. n. 34 del	
	13 gennaio 2021;	
	VISTA la circolare n. 276 dell’11 ottobre 2021 della Direzione	
	Generale Organizzazione – Servizio II, con la quale è stato pubblicato	
	l’interpello finalizzato all’individuazione nei ruoli del MiC delle n. 23	
	unità di personale appartenente al profilo professionale di assistente	
	all’accoglienza fruizione e vigilanza;	
	VISTA la notaprot. n. 21359 del 16 novembre 2021 con la quale il	
	Segretario Generale del MiC comunicava di aver richiesto ad Ales	
	S.p.A., al fine di garantire la massima tutela dei contratti in essere, di	

	non procedere alla individuazione di ulteriori unità di supporto per le	
	specifiche attività di accoglienza e vigilanza, in ragione delle	
	procedure in corso di espletamento per il reclutamento di n. 1052	
	unità di assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, nonché per	
	l'assunzione di 500 operatori alla vigilanza tramite i Centri per	
	l'Impiego;	
	VISTO l'esito negativo dell'interpello indetto di cui in premessa,	
	comunicato con la nota prot. n. 8896 del 30 novembre 2021 del	
	Segretariato regionale per il Lazio;	
	VISTO il contratto stipulato in data 25 giugno 2021 tra il Vittoriano e	
	Palazzo Venezia e la Ales S.p.A. avente ad oggetto l'erogazione di	
	"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il	
	miglioramento della fruizione per il Vittoriano e Palazzo Venezia", con	
	termine al 31 dicembre 2021, che prevede il coinvolgimento di n. 22	
	unità di supporto per le specifiche attività di accoglienza e vigilanza;	
	VALUTATA la necessità per il Vittoriano e Palazzo Venezia di	
	continuare a disporre dei servizi già erogati da Ales per il	
	miglioramento della fruizione per il Vittoriano e Palazzo Venezia	
	medesimi;	
	VISTA la nota prot. n. 491 del 30 settembre 2021, a firma della	
	Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia, con la quale è	
	stata richiesta ad Ales S.p.A. una preliminare offerta per il	
	proseguimento del progetto in argomento per il periodo di 12 (dodici)	
	mesi, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;	

	<p>VISTA la nota di risposta di Ales, prot. n. 8780 del 12 novembre 2021, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un corrispettivo di Euro 1.064.905,28 più IVA di legge, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "<i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.</i>";</p>	
	<p>CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Vittoriano e Palazzo Venezia un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;</p>	
	<p>VISTO il D.D. n. 1093 del 2 dicembre 2021 con il quale il Direttore Generale Musei ha approvato la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021 del Vittoriano e Palazzo Venezia con la quale sono state assunte le risorse necessarie ai fini della stipula del presente contratto;</p>	
	<p>VISTO la determina a contrarre della Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia, n. 49 del 3 dicembre 2021;</p>	
	<p>VISTA la nota prot. n. 684 del 3 dicembre 2021 con cui la Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia ha ritenuto di accettare l'offerta perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 8780 del</p>	

	12 novembre 2021;	
	TENUTO CONTO che l'affidamento di cui al presente contratto grava	
	sul Cap. 1.1.3.2.11.1 – Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	
	del bilancio di previsione 2021 del Vittoriano e Palazzo Venezia;	
	VISTA la nota recante il prot. 22972 del 6 dicembre 2021 della	
	Direzione Generale Bilancio contenente il nulla osta del “Comitato per	
	il controllo analogo sulla Ales S.p.A.” alla stipula del contratto in	
	argomento;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Partisi	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. L'Istituto affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di	
	cui al documento tecnico-descrittivi denominato “Disciplinare Tecnico” -	
	“Allegato A”.	
	2.2. In particolare, l'Istituto affida ad Ales, che accetta, l'erogazione di	
	“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per	
	il miglioramento della fruizione per il Vittoriano e Palazzo Venezia”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel	

	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dall'Istituto alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto	
	indicato nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica	
	presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando	
	le modalità indicate nel richiamatoallegatodenominato "Disciplinare	
	Tecnico" - "Allegato A".	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture dell'Istituto competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto rispettivamente ai paragrafi 5-9del Disciplinare Tecnico	
	denominato"Allegato A".	
	3.2. In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero della	
	Cultura, Ales prende atto ed accetta che l'Istituto si riservi la facoltà, in	
	qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva	
	partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili	
	coerentemente con gli obiettivi prefissati.	

Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.

4.1 Le attività indicate nell'art. 2avranno durata annuale decorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

4.2 L'Istituto si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.

5.1 L'Istituto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Obblighi e adempimenti.

6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dall'Istituto.

6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che l'Istituto riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.

6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere all'Istituto un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi

	oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si	
	verifichino sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;	
	b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
	delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel	
	rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di	
	continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite	
	dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto	
	medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del	
	contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il	
	personale assunto in virtù del presente contratto condizioni	
	economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti	
	Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far	
	osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno	
	intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e	
	previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del	
	Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico della Ales i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	

	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dall'Istituto;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia dell'Istituto, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione all'Istituto;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi direttamente con l'Istituto o con i suoi Uffici competenti per	

	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente	
	dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	
	e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni dell'Istituto.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto dell'Istituto al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dall'Istituto ad Ales con almeno	
	3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	7.2 L'Istituto si impegna a fornire la propria assistenza e	
	collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi	
	affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di	
	quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di	
	prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di	
	interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile	
	2008, n. 81, recante <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto</i>	
	<i>2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei</i>	
	<i>luoghi di lavoro”</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	

	<p>8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in Euro 1.064.905,28 (un milione sessantaquattromilanoventocinque/28) oltre IVA di legge, con riferimento ad un totale di n. 22 unità di personale per l'intero periodo contrattuale.</p>	
	<p>8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopra indicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.</p>	
	<p>8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo denominato Disciplinare Tecnico - "Allegato A", e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale cosiccome indicate nell'offerta recante il prot. 8780 del 12 novembre 2021, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nelle relative tabelle) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.</p>	
	<p>8.4 L'Istituto ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far</p>	

	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	
	interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	L'Istituto dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro zero.	
	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per	
	ciascun Istituto, nell'ambito della Convenzione Consip S.p.A. per la	
	prestazione del "Servizio di Gestione integrata della salute e	
	sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo,	
	alle Amministrazioni Pubbliche", per il relativo lotto di competenza.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che vengano accreditate all'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il	
	pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta	
	giorni dalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle	
	relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto	
	dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento	
	attestante l'esecuzione del servizio, come previsto al paragrafo 8 del	
	Disciplinare Tecnico "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco SY6NCD , con l'avvertenza	
	che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone le	
	condizioni previste dalla vigente normativa.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	

	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza	
	maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
	Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la	
	stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra,	
	indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla	
	durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
	svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società,	
	oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal	
	presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali	
	inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15	
	(quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto	
	applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille	
	e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
	complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi,	
	da parte dell'Istituto in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	

	maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto	
	dell'Istituto di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
	contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far	
	svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non	
	esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	
	contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
	coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso l'Istituto ad adottare tutte le	
	cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	

	essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Istituto.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 L'Istituto, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 L'Istituto avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà esserle notificata dall'Istituto con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	

	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Istituto.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla	

	protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione all'Istituto ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà l'Istituto, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente all'Istituto qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a	

	conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni	
	raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente	
	contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e	
	concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe	
	l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non	
	saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo	
	esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per	
	finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà	
	esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra l'Istituto e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra la Direttrice Generale del	
	Vittoriano e Palazzo Venezia, dott.ssa Edith Gabrielli, e il Presidente e	
	Amministratore Delegato della Ales S.p.A., dott. Mario De Simoni.	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	

	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale	
	n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero della Cultura- Vittoriano e Palazzo Venezia	
	Dott.ssa Edith Gabrielli _____(firmato digitalmente)	
	Ales S.p.A.	
	Dott. Mario De Simoni _____(firmato digitalmente)	